SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 12 GENNAIO 1984 [1]

Mariette Krecké, in Turner, contro Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti: spostamento»

Causa 266/82

Massime

1. *Ricorso d'annullamento — Sentenza d'annullamento — Effetti — Adozione di provvedimenti d'esecuzione — Termine ragionevole*
 (Trattato CECA, art. 34; Trattato CEE, art. 176)

2. *Dipendenti — Assegnazione — Motivazione — Obbligo — Portata*

1. L'esecuzione di una sentenza d'annullamento, dato che richiede l'adozione di un certo numero di provvedimenti amministrativi, non può normalmente aver luogo immediatamente. L'art. 34, 2° comma, del Trattato CECA ha tenuto conto di questo fatto concedendo espressamente all'Alta Autorità un «termine ragionevole» per adottare «i provvedimenti che l'esecuzione di una decisione d'annullamento implica». Le considerazioni su cui è basato detto articolo inducono ad ammettere che la Commissione dispone del pari di un «termine ragionevole» per conformarsi alla sentenza d'annullamento di una decisione adottata nell'ambito del Trattato CEE, anche in mancanza di un'espressa disposizione al riguardo in detto Trattato.

2. La decisione che assegna un dipendente ad un determinato posto ottempera all'obbligo di motivare se menziona i motivi di questa assegnazione, senza che sia necessario indicare perché l'interessato non è stato assegnato ad un posto diverso o mantenuto nel posto precedente.

Nella causa 266/82,

MARIETTE KRECKÉ, IN TURNER, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, avenue Louise, 213, con l'avv. Georges Van-

1 — Lingua processuale: il francese.

dersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. J. Biwer, 2, rue Goethe,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale Bernard Paulin, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 1981, con la quale la ricorrente è stata spostata d'ufficio alla divisione IX-A-6 «Assicurazione malattia, mutui edilizi», nonché il pagamento alla ricorrente di BFR 250 000 a risarcimento del danno morale subìto a causa della decisione impugnata,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici,

avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

La sig.ra Turner, assunta dalla Commissione della CEEA nel 1966, veniva assegnata in un primo tempo alla direzione «Protezione sanitaria», servizio «Igiene e medicina atomica».

Con decisione della Commissione 8 aprile 1968, avente efficacia retroattiva al 1° febbraio 1968, essa veniva nominata dipendente in prova presso lo stesso ufficio; essa veniva successivamente nominata in ruolo con effetto dal 1° agosto 1968.

A seguito dell'avviso di posto vacante COM/92/70, la Turner veniva nominata — con decisione della Commissione 22 luglio 1970 e con effetto dal 1° luglio precedente — amministratore principale presso il servizio medico, alla direzione generale del personale e dell'amministrazione. Le sue mansioni, in seno al servizio medico, riguardavano «le visite mediche d'assunzione, le visite mediche preventive, la verifica delle relazioni di visite mediche, le vaccinazioni, l'infermeria, la sorveglianza medica del nido e le visite mediche a richiesta del personale». Nel periodo 1971-1973, essa svolgeva anche una parte delle mansioni di medico di fiducia dell'ufficio liquidatore.

Il 4 maggio 1979, il direttore generale del personale e dell'amministrazione invitava la Turner ad assumere nuove mansioni nel quadro della riorganizzazione del servizio medico di Bruxelles. La ricorrente, considerando le nuove mansioni non sufficientemente elaborate e non rispondenti alla sua specializzazione, manifestava il proprio dissenso circa la modifica dei suoi incarichi.

Con decisione 8 giugno 1979 del membro della Commissione responsabile delle questioni del personale e dell'amministrazione, la Turner veniva spostata al servizio specializzato «Servizio medico di Bruxelles per il personale di Bruxelles», a modifica della precedente assegnazione alla divisione «Servizio medico».

Il 3 luglio 1979, essa presentava un reclamo avverso la decisione 4 maggio 1979.

Il 20 maggio 1980, con una nuova decisione, la Commissione trasferiva la Turner al posto di amministratore principale presso la DG XII «Ricerca, affari scientifici e istruzione», con effetto dal 1° giugno 1980. L'interessata contestava anche questa decisione con un reclamo presentato il 28 maggio 1980.

A seguito dell'espresso rigetto dei due reclami summenzionati, la Turner proponeva ricorso contro le decisioni che modificavano la sua assegnazione.

Con sentenza 9 luglio 1981 (cause riunite 59 e 129/80, Turner, Racc. 1981, pag. 1883), la Corte annullava le decisioni impugnate in quanto viziate da insufficienza della motivazione e da sviamento di potere.

Il 20 ottobre 1981, il direttore generale del personale e dell'amministrazione decideva di spostare la Turner, assieme al suo posto, alla divisione IX-A-6 «Assicurazione malattia, mutui edilizi», ove essa doveva svolgere le funzioni di medico di fiducia.

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 settembre 1982, dopo che la Commissione aveva respinto espressamente il suo reclamo, la Turner proponeva un ricorso per l'annullamento della decisione di spostamento 20 ottobre 1981.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione), ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione a rispondere, prima dell'udienza, a taluni quesiti riguardanti la situazione dell'uffi-

cio liquidatore, le modalità della procedura seguita per assegnarvi la ricorrente e l'importanza quantitativa dei compiti affidatile. La Commissione ha risposto ai suddetti quesiti con lettera 10 agosto 1983.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare la domanda di annullamento della decisione 20 ottobre 1981, con la quale essa è stata spostata d'ufficio alla divisione IX-A-6 «Assicurazione malattia, mutui edilizi», ricevibile ed accoglierla;

— concedere alla ricorrente, a risarcimento del danno morale subìto, la somma di BFR 250 000;

— condannare la convenuta a tutte le spese.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— dichiarare che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi che la Turner deduce contro la decisione impugnata sono i seguenti:

— inosservanza della cosa giudicata, equiparabile ad una violazione di legge;

— violazione delle forme sostanziali;

— sviamento di potere.

La Commissione contesta tutti questi mezzi.

Sull'inosservanza della cosa giudicata

La *Turner* sostiene che la Commissione non ha tenuto conto né dell'efficacia retroattiva, né di quella assoluta della sentenza della Corte 9 luglio 1981. La Commissione ha infatti ignorato il carattere retroattivo dell'annullamento di un atto amministrativo omettendo di reintegrare la ricorrente nelle funzioni da lei svolte anteriormente alla decisione 4 maggio 1979, nonché di procedere alla ricostruzione della sua carriera. Inoltre, essa non ha tenuto conto dell'efficacia assoluta della cosa giudicata che, nella fattispecie, imponeva all'amministrazione di astenersi da qualunque azione che fosse incompatibile con la sentenza di annullamento della decisione impugnata. Ora, la decisione di trasferimento 20 ottobre 1981 non tiene conto dei principi sanciti nella sentenza della Corte 9 luglio 1981, secondo i quali l'amministrazione ha l'obbligo di:

— definire l'esatta portata dei compiti affidati al proprio personale;

— affidare ai propri dipendenti incarichi concreti e completi;

— prendere in considerazione, in caso di spostamento di un dipendente medico, effettuato contro la volontà dell'interessato, la specializzazione e l'esperienza dello stesso.

Di fatto, l'amministrazione della Commissione

— ha chiesto alla ricorrente stessa di mettersi in contatto con il suo nuovo superiore gerarchico e col suo nuovo collega al fine di esaminare i compiti che potevano esserle affidati presso la «cassa malattia»;

— non ha fornito, né nella nota del direttore generale del personale e del-

l'amministrazione — recante la stessa data della decisione di trasferimento 20 ottobre 1981 — né in una nota successiva del capo della divisione «Assicurazione malattia, mutui edilizi» del 16 novembre 1981, nessuna descrizione soddisfacente dei compiti affidati all'interessata, poiché la decisione che figura nelle suddette note non corrisponde alla situazione effettiva e mira a presentare, come compiti concreti e completi, mansioni che in realtà non lo sono;

— ha affidato alla ricorrente — ancora una volta spostata contro la sua volontà — mansioni che non corrispondono alla sua specializzazione e che non tengono conto della sua esperienza di medico che esercita la propria professione.

In relazione a quest'ultimo punto, la ricorrente sottolinea che il suo nuovo posto «non corrisponde a funzioni effettive, in ogni caso di natura medica». Si tratta in realtà di compiti amministrativi il cui aspetto medico è del tutto accessorio, poiché i medici della cassa malattia «si limitano nella maggior parte dei casi ad un atto meramente automatico, consistente nel controllare la ricetta rilasciata dal medico curante in relazione alle condizioni cui è subordinato l'intervento del regime di assicurazione malattia».

È quindi evidente che la Commissione ha palesemente omesso di conformarsi all'autorità della cosa giudicata.

La *Commissione* respinge tutti gli argomenti della ricorrente. Essa nega di non aver tenuto conto dell'efficacia retroattiva della sentenza della Corte e considera che, se una sentenza d'annullamento implica che l'atto annullato viene considerato inesistente ex tunc, ciò non significa però che l'amministrazione non possa adottare una nuova decisione, partendo dalla situazione giuridica dell'interessato anteriore all'adozione dell'atto annullato. Per quanto riguarda l'efficacia assoluta, detto principio significa, innanzitutto, che la sentenza dev'essere eseguita entro un termine ragionevole, e non immediatamente, come sostiene la ricorrente e, in secondo luogo che, dopo averla eseguita, l'amministrazione «gode della più ampia libertà d'agire e può ad esempio adottare nuovamente la stessa decisione, ma su una base giuridica diversa».

La sentenza di cui trattasi è stata eseguita d'ufficio poiché l'assegnazione della ricorrente alla DG XII non è stata mantenuta e la decisione di spostamento è stata adottata in un termine particolarmente breve. Per il resto, l'autorità amministrativa, lungi dal «ripetere lo stesso atto dichiarato illecito nelle medesime condizioni», ha adottato un nuovo provvedimento di spostamento che non contrasta in nessun punto col dispositivo della sentenza 9 luglio 1981 e colla motivazione che ne costituisce il fondamento necessario.

In proposito, la Commissione sostiene che i nuovi compiti della ricorrente sono stati definiti con precisione nella nota 20 ottobre 1981 del direttore generale del personale e dell'amministrazione e nella nota 16 novembre 1981 del capo della divisione «Assicurazione malattia, mutui edilizi», e sono peraltro elencati negli artt. 11 e 20 della disciplina comune «relativa alla copertura dei rischi di malattia». Stando così le cose, l'affermazione che la descrizione delle funzioni in questione «non risponde alla realtà o ne esagera la portata» appare del tutto infondata.

Del pari, non è dato vedere in che cosa i compiti attualmente affidati alla ricor-

rente non corrispondano alla sua «specializzazione» ed alla sua esperienza di «medico che esercita la professione in seno al servizio medico». In primo luogo, occorre constatare che la ricorrente non è stata assunta dalla Commissione, né trasferita al servizio medico in funzione di una determinata specializzazione, e che nel corso della sua carriera essa ha svolto varie attività in seno al servizio medico. Per quanto riguarda la vera e propria natura dei compiti, poi, la descrizione che ne è stata fatta più volte ha messo sufficientemente in evidenza che essi hanno carattere palesemente medico ed implicano, in vari casi, la visita dei pazienti.

La decisione impugnata ha tenuto conto esaurientemente della sentenza 9 luglio 1981, la quale ha annullato la decisione di trasferimento 4 maggio 1979 in quanto, «pur se la ricorrente è stata in origine assunta per l'adempimento di un compito prevalentemente scientifico, ciò non toglie ch'essa sia stata addetta, durante la maggior parte della sua carriera, a compiti conformi alla sua specializzazione ed implicanti, per una notevole parte, prestazioni che rientrano nella pratica della professione medica», e che «la Commissione non poteva quindi, per motivi di pura convenienza amministrativa, affidare alla ricorrente mansioni manifestamente inadeguate alla sua preparazione ed al suo stato di servizio».

Infatti, contrariamente alla decisione di trasferimento — oggetto della sentenza summenzionata — che aveva attribuito alla ricorrente mansioni rientranti «nell'ambito della psicologia e del servizio medico-sociale», le quali potevano essere esercitate anche da persone prive di una vera e propria preparazione medica, la decisione attualmente impugnata ha assegnato la Turner ad un posto che può essere affidato solo ad un medico e che implica «per una parte notevole, prestazioni che rientrano nella pratica della professione medica».

Sulla violazione delle forme sostanziali a causa dell'insufficienza della motivazione

La decisione impugnata con la quale la ricorrente è stata spostata alla divisione IX-A-6, è motivata con l'importanza del controllo di tutti i fascicoli sanitari presso la divisione «Assicurazione malattia, mutui edilizi». Essa fa inoltre riferimento all'art. 7, n. 1, dello Statuto che attribuisce all'autorità che ha il potere di nomina la facoltà di trasferire i dipendenti «nel solo interesse del servizio».

Secondo la *Turner*, l'amministrazione della Commissione ha omesso di indicare i motivi per i quali essa ha ritenuto impossibile lasciare la ricorrente presso il servizio medico, ed ha inoltre esagerato l'importanza dei controlli medici presso la divisione IX-A-6. La decisione di trasferimento non è quindi consona all'interesse del servizio.

a) Sull'allontanamento della ricorrente dal servizio medico

La *Turner* osserva anzitutto che la decisione 20 ottobre 1981 non contiene nessuna motivazione circa il suo allontanamento dal servizio medico. Questo difetto di motivazione è tanto più grave in quanto, secondo il principio della ricostruzione della carriera, l'amministrazione — a seguito della sentenza della Corte 9 luglio 1981 — aveva l'obbligo di riassegnare, salvo obiezioni serie, alla ricorrente il suo posto presso il servizio medico e di riconoscere, in buona fede, la necessità di mantenerla nel suddetto posto a causa del suo commendevole stato di servizio.

L'affermazione fatta dalla Commissione nella nota esplicativa 11 dicembre 1981, secondo cui «per il funzionamento del servizio medico per il personale di Bruxelles non è attualmente necessaria l'as-

segnazione di un altro medico», è smentita dai fatti. Infatti, nello stesso periodo in cui è stata adottata la decisione controversa, presso il servizio medico di Bruxelles si è verificato un notevole aumento di lavoro straordinario che ha reso necessaria l'assunzione di due medici, uno come dipendente a tempo pieno e l'altro come medico esterno occupato a mezza giornata. L'urgente necessità di altri medici a tempo pieno si desume inoltre da un progetto di relazione del dicembre del 1982, steso dal dott. Hoffmann e riguardante il 1981.

La *Commissione* ribatte che una decisione con la quale un dipendente è assegnato ad un determinato posto non deve indicare i motivi per i quali detto dipendente non viene assegnato ad un posto diverso.

Essa aggiunge che il servizio medico è in grado di svolgere i propri compiti con il personale di cui dispone attualmente e che la relazione menzionata dalla ricorrente, benché affermi la necessità di assegnare un altro sanitario al servizio medico per il personale di Bruxelles, auspica unicamente l'assunzione di un medico come dipendente temporaneo.

b) Sull'importanza dei controlli medici presso la divisione IX-A-6

La *Turner* contesta l'importanza di detti controlli sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo.

Sotto il profilo qualitativo, si tratta di un lavoro medico di carattere essenzialmente amministrativo che dovrebbe essere scelto liberamente, non già imposto ad un medico, e che non richiede alcuna competenza specifica, tanto meno quella di un cardiologo internista com'è la ricorrente. Sotto il profilo quantitativo, si tratta di un lavoro che, sino all'adozione della decisione di cui trattasi, è stato svolto senza difficoltà da un unico medico occupato a mezza giornata. La ricorrente, benché sia stata assegnata completamente alla cassa malattia, si occupa però solo di una parte dei fascicoli (poiché il resto viene lasciato al dott. Laurent, medico occupato a mezza giornata) e quindi essa è ben lungi dall'essere sommersa di lavoro.

Dal mese di maggio del 1974 al mese di ottobre del 1981, i suddetti controlli sono sempre stati effettuati da un unico medico (in un primo momento dal dott. Siddons, che si occupava contemporaneamente del controllo delle assenze; successivamente dal dott. Laurent). Del resto, il notevole numero dei mutuati non significa assolutamente che esistano altrettanti fascicoli che richiedano l'intervento del medico di fiducia. Infine, il regime comune dell'assicurazione malattia prevede — agli artt. 20 e 22 — «un» (unico) medico di fiducia per ogni ufficio liquidatore, cosicché è illecito nominarne un altro, soprattutto quando la mole di lavoro non lo giustifica.

La *Commissione* replica che l'importanza, qualitativa e quantitativa, dei compiti affidati al medico di fiducia dell'ufficio liquidatore di Bruxelles non può essere contestata.

Essa elenca, basandosi sulle descrizioni che figurano nelle summenzionate note 20 ottobre e 16 dicembre 1981, i suddetti compiti, ossia:

— esame delle domande di autorizzazione relative alle cure di convalescenza, cure ai bambini malaticci, trattamenti psicoterapeutici, ecc.;

— esame dettagliato dei casi di malattia grave che danno luogo al rimborso integrale delle spese mediche;

— esame delle cartelle relative agli interventi chirurgici, quando esista un dubbio circa la loro classificazione;

— possibilità di controllare qualsiasi domanda di rimborso, qualora si constati l'esistenza di un'anomalia;

— partecipazione ai lavori del consiglio medico.

Dal punto di vista quantitativo, dette mansioni hanno subìto un continuo aumento, poiché il numero dei mutuati che dipendono dall'ufficio liquidatore di Bruxelles è passato da 27 000 nel 1977 a 34 000 nel 1982.

Per quanto riguarda l'argomento relativo agli artt. 20 e 22 del regime comune di malattia, la Commissione afferma che esso è del tutto infondato. È infatti evidente che solo la ricorrente è stata nominata in qualità di medico di fiducia, ma nulla osta a che essa sia assistita da un altro medico.

c) Sull'interesse del servizio

Ricordando la giurisprudenza della Corte secondo cui la mobilità dei dipendenti dev'essere considerata «secondo criteri diversi» a seconda che il nuovo posto sia stato scelto spontaneamente o sia stato imposto, la *Turner* osserva che l'interesse del servizio non può essere invocato per assegnare — come nella fattispecie — un medico, contro la sua volontà, ad un posto le cui mansioni siano manifestamente inadeguate rispetto alla sua preparazione ed al suo stato di servizio.

L'interesse del servizio esige semmai che alla ricorrente vengano assegnati compiti che corrispondano alla sua specializzazione e, in ogni caso, che si tratti di compiti aventi una consistenza effettiva, non limitati ad atti puramente amministrativi, e chiaramente e precisamente suddivisi con l'altro medico che si occupa della stessa materia. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, occorre osservare che l'amministrazione, in pratica, non ha fatto nulla per concretare l'affermazione che figura nella sua lettera 11 dicembre 1981, secondo cui «la Turner ha la qualifica di medico di fiducia; il dott. Laurent presta ausilio come collaboratore esterno del medico di fiducia», bensì ha lasciato volutamente sussistere delle ambiguità circa le rispettive mansioni degli interessati.

La *Commissione* replica che le attuali mansioni della ricorrente implicano «per una notevole parte, prestazioni che rientrano nella pratica della professione medica»; la nuova assegnazione è quindi conforme alla sentenza della Corte 9 luglio 1981 e risponde inoltre all'interesse del servizio, considerati la portata ed il livello dei compiti medici che vengono svolti in seno all'ufficio liquidatore. Inoltre, diversamente dall'opinione della Turner, la sua situazione nell'ambito della cassa malattia è stata chiaramente definita e non è affatto fonte di «ambiguità».

Secondo la Commissione, la ricorrente non è quindi assolutamente riuscita a dimostrare che gli elementi di fatto e di diritto menzionati nella motivazione della decisione impugnata siano errati.

Sullo sviamento di potere

Secondo la *Turner,* il suo spostamento alla divisione IX-A-6 non è avvenuto nell'ambito di un esame obiettivo, né nell'interesse del servizio, ma è stato deciso

solo per impedire a qualunque costo la sua reintegrazione nel servizio medico, risultato che è stato ottenuto assegnando all'interessata compiti non conformi alla sua specializzazione e che venivano già svolti da un altro medico, senza che costui si lamentasse di un sovraccarico di lavoro.

Nella fattispecie, lo sviamento di potere si desume palesemente da una serie di circostanze convergenti ed obiettive, ossia:

— l'assenza di qualsiasi iniziativa seria da parte della Commissione allo scopo di reintegrare la ricorrente in seno al servizio medico, conformemente alla sentenza della Corte 9 luglio 1981;

— l'eccessiva importanza volutamente attribuita dalla Commissione alla «cassa malattia», per tentare di far credere che lo spostamento della ricorrente presso detto servizio fosse obiettivamente necessario;

— lo spostamento della ricorrente — contro la sua volontà — ad un posto per il quale la sua specializzazione e la sua precedente esperienza professionale sono irrilevanti;

— l'assenza di qualsiasi giustificazione della decisione di non mantenere la ricorrente — reintegrata d'ufficio — in seno al servizio medico, mentre in quello stesso servizio venivano nominati un medico a tempo pieno ed un altro occupato a mezza giornata.

La *Commissione* si limita a rispondere che le considerazioni sulle quali la Turner fonda il mezzo di sviamento di potere sono — come la Commissione ha già indicato esaminando i mezzi precedenti — prive di qualsiasi obiettività e sono oltretutto errate nei fatti. Il mezzo è quindi infondato.

Sulla domanda di risarcimento

La *Turner* osserva che, nella fattispecie — per via del precedente costituito dalla sentenza d'annullamento 9 luglio 1981, che l'amministrazione della Commissione ha volutamente omesso di eseguire correttamente — non si può ammettere che l'accoglimento della domanda d'annullamento della decisione di cui trattasi costituisca, di per sé, un adeguato risarcimento del danno subìto dalla ricorrente. Occorre quindi riconoscerle il diritto al versamento di una somma di denaro che la risarcisca, in via d'equità, del pregiudizio arrecato al suo prestigio professionale, nonché della prolungata privazione dell'esercizio di un'attività medica conforme alla sua specializzazione ed alla sua esperienza, a causa della decisione impugnata.

La *Commissione* ribadisce che la decisione impugnata è stata adottata nell'osservanza delle disposizioni e dei principi del diritto comunitario e che, di conseguenza, la domanda di risarcimento è del tutto infondata.

IV — La fase orale

Le parti hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 6 ottobre 1983.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 24 novembre 1983.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 settembre 1982, la sig.ra Mariette Krecké, in Turner, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 1981, con la quale la ricorrente è stata spostata d'ufficio alla divisione IX-A-6 «Assicurazione malattia, mutui edilizi», nonché per il pagamento della somma di BFR 250 000 a risarcimento del danno morale subìto a causa della decisione impugnata.

2 A sostegno del ricorso, la Turner deduce tre mezzi, ossia l'inosservanza della cosa giudicata, equiparabile ad una violazione di legge, la violazione di forme sostanziali e lo sviamento di potere.

3 Per quanto riguarda il primo mezzo, la Turner sostiene che la decisione impugnata non ha tenuto conto della sentenza 9 luglio 1981 (cause riunite 59 e 129/80, Turner, Racc. 1981, pag. 1883), con cui la Corte aveva annullato la decisione 4 maggio 1979 del direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, recante nuova destinazione della ricorrente nell'ambito della riorganizzazione del servizio medico, nonché la decisione della Commissione 20 maggio 1980, con la quale la ricorrente era stata trasferita d'ufficio ad un posto presso la direzione generale XII «Ricerca, affari scientifici e istruzione». A seguito dell'annullamento delle suddette decisioni, la ricorrente doveva essere considerata, sotto il profilo giuridico, reintegrata nelle sue mansioni anteriori al 4 maggio 1979, ossia nelle mansioni di medicina preventiva esercitate nell'ambito del servizio medico.

4 La Turner si duole, innanzitutto, del fatto che nel periodo 9 luglio-20 ottobre 1981 la Commissione non abbia adottato alcun provvedimento per conformarsi alla sentenza della Corte riattribuendole le mansioni da lei svolte in precedenza, e sostiene che ciò costituisce un palese misconoscimento dell'efficacia retroattiva di detta sentenza.

5 In proposito, occorre tuttavia osservare che l'esecuzione di una sentenza d'annullamento che richieda l'adozione di vari provvedimenti amministrativi

non può, di regola, effettuarsi immediatamente. L'art. 34, 2° comma, del Trattato CECA ne ha tenuto conto concedendo espressamente all'Alta Autorità un «termine ragionevole» per prendere «i provvedimenti che l'esecuzione di una decisione di annullamento importa». Le considerazioni su cui è basato l'art. 34, 2° comma, del Trattato CECA inducono ad ammettere che la Commissione dispone del pari di un «termine ragionevole» per conformarsi alla sentenza d'annullamento di una decisione adottata nell'ambito del Trattato CEE, anche in mancanza di un'espressa disposizione al riguardo in questo Trattato.

6 Nella fattispecie, tenuto conto della natura dei provvedimenti da adottare nonché di altri fattori contingenti, come le vacanze estive, le ferie annuali di cui la ricorrente ha fruito dal 1° al 20 settembre 1981 e le sue assenze per malattia durante i mesi di luglio ed agosto del 1981, il termine di poco più di tre mesi che è trascorso tra la pronunzia della sentenza e la decisione recante spostamento dell'interessata non può essere considerato eccessivo.

7 La decisione 20 ottobre 1981 con la quale la ricorrente è stata spostata alla divisione IX-A-6 «Assicurazione malattia, mutui edilizi» è inoltre contestata dall'interessata in quanto si tratterebbe di un provvedimento incompatibile con l'esecuzione della summenzionata sentenza 9 luglio 1981, a tenore della quale, «giusta l'art. 176, 1° comma, del Trattato CEE, spetta all'amministrazione riprendere in esame la situazione della ricorrente, alla luce dei principi che sono alla base della presente sentenza, ed adottare nuove disposizioni sulla sua futura assegnazione».

8 Come risulta dalla sentenza citata, le nuove disposizioni che l'amministrazione era tenuta ad adottare dovevano tener conto della preparazione della ricorrente e del suo stato di servizio, caratterizzato dal fatto che, durante la maggior parte della sua carriera, essa aveva svolto mansioni conformi alla sua specializzazione ed implicanti, in misura notevole, prestazioni che rientravano nella pratica della professione medica. Occorre quindi accertare in quale misura lo spostamento disposto con la decisione 20 ottobre 1981 abbia tenuto conto dei suddetti criteri.

9 Con la decisione impugnata, la Turner è stata assegnata all'ufficio liquidatore delle prestazioni della cassa malattia, in qualità di medico di fiducia.

Questo posto non è accessibile — a causa della natura stessa delle mansioni ad esso attinenti — a persone che non possiedano una vera e propria preparazione medica o, perlomeno, una parziale preparazione in campo medico. Affidando siffatti compiti alla ricorrente, la Commissione ha quindi tenuto conto sia della sua specializzazione, ossia della sua preparazione medica, che del suo stato di servizio. Considerata la natura dei compiti affidati ai medici dipendenti delle istituzioni, va inoltre sottolineato che non si può far carico alla Commissione di non aver tenuto conto della specializzazione che la ricorrente ha acquisito in uno dei settori della medicina.

10 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il primo mezzo di ricorso dev'essere respinto.

11 Col secondo mezzo, relativo alla violazione di forme sostanziali, la Turner sostiene che la decisione impugnata è insufficientemente o erroneamente motivata in quanto non indica i motivi dell'allontanamento della ricorrente dal servizio medico, esagera l'importanza dei controlli medici nell'ambito della divisione IX-A-6, e, infine, giustifica lo spostamento della ricorrente facendo riferimento all'interesse del servizio.

12 Come la Commissione osserva giustamente, la decisione che assegni un dipendente ad un determinato posto ottempera all'obbligo di motivare se menziona i motivi di questa assegnazione, senza che sia necessario indicare perché l'interessato non è stato assegnato ad un posto diverso o mantenuto nel posto precedente. Non è quindi necessario esaminare gli argomenti svolti dalla ricorrente al riguardo.

13 Per quanto riguarda l'argomento relativo al richiamo all'interesse del servizio, occorre ricordare che l'esistenza di tale interesse dipende unicamente dal se sussistessero ragioni obiettive che giustificassero l'assegnazione di un dipendente medico alla divisione IX-A-6.

14 Di conseguenza, occorre solo accertare se la decisione impugnata sia correttamente motivata nella parte in cui dichiara necessario spostare la ricorrente alla divisione IX-A-6 a causa dell'aumento delle mansioni d'indole medica nell'ambito dell'ufficio liquidatore.

15 Le parti concordano nell'ammettere che il numero degli aventi diritto a prestazioni nell'ambito del regime d'assicurazione malattia della Commissione è passato da 27 000 nel 1978 a 34 000 nel 1982 e che quest'incremento ha provocato un proporzionale aumento delle pratiche sottoposte all'esame della cassa malattia. La Turner nega tuttavia che questo aumento abbia comportato un onere di lavoro tale da oberare il medico, occupato a mezza giornata, incaricato di svolgere le mansioni di medico di fiducia ed abbia quindi reso necessario lo spostamento della ricorrente all'ufficio liquidatore.

16 È assodato che l'aumento del numero degli assicurati ha reso sempre più gravoso il lavoro incombente al medico di fiducia. Infatti, sino al 1978 le mansioni di medico di fiducia avevano potuto essere svolte da un medico incaricato anche di controllare le assenze dal lavoro, ma a partire da quell'anno le suddette mansioni hanno dovuto essere affidate ad un medico esterno occupato a mezza giornata. Questo medico si è trovato di fronte ad una mole di lavoro sempre crescente che, secondo la Commissione, non poteva essere smaltita da una persona occupata solo a mezzo tempo e che ha inoltre provocato ritardi nel disbrigo delle pratiche.

17 Tenuto conto di queste circostanze e del fatto che il medico esterno occupato a mezza giornata sarebbe andato in pensione all'inizio del 1983, la Commissione poteva giustamente ritenere che la natura e la mole del lavoro da svolgere presso la divisione IX-A-6 richiedessero l'assegnazione a questa divisione di un dipendente medico occupato a tempo pieno. Il fatto che, dopo il collocamento a riposo del suddetto medico esterno — il quale ha svolto le sue funzioni dal 1978 al 1983 — alla ricorrente sia stato affiancato un nuovo medico esterno non può modificare (anche qualora l'assunzione di quest'ultimo non corrispondesse ad una necessità obiettiva) la valutazione della situazione come si presentava alla data del 20 ottobre 1981, quando cioè è stata adottata la decisione di spostamento controversa.

18 Anche il secondo mezzo va quindi disatteso.

19 Da quanto precede si desume che il terzo mezzo relativo allo sviamento di potere è del pari infondato, poiché la decisione impugnata è basata su considerazioni obiettive.

Sulle spese

20 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Koopmans O'Keeffe Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 gennaio 1984.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della Prima Sezione

T. Koopmans

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS DEL 24 NOVEMBRE 1983 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

In data 27 settembre 1982 vi è stato sottoposto un ricorso, presentato dalla sig.ra Mariette Krecké, in Turner, per l'annullamento di una decisione della Commissione delle Comunità europee del 20 ottobre 1981 e per l'attribuzione

1 — Traduzione dal francese.